



Prevenzione e lotta alla violenza nei confronti delle donne e alla violenza domestica

Promemoria sulla concessione di aiuti finanziari

La concessione di aiuti finanziari sottostà alle seguenti condizioni supplementari:

Responsabilità dell'ente promotore

L'ente promotore assume l'intera responsabilità del progetto. È competente in particolare delle questioni strategiche e della gestione dei rischi, delle finanze e del personale.

Obbligo di informare ed esame degli atti

L'ente promotore sottopone all'UFU per l'intera durata del progetto tutti i documenti e tutte le informazioni sul progetto che potrebbero essere rilevanti per l'UFU.

L'ente promotore è tenuto a fornire all'UFU tutte le informazioni richieste e ad autorizzarlo a esaminare gli atti per consentirgli di verificare se i sussidi vengono utilizzati in modo economico e per gli scopi previsti (art. 15c LSu)¹. Tale obbligo sussiste anche nei confronti delle istanze di controllo designate dall'UFU.

Oneri e condizioni

Nella sua decisione, alla voce «Oneri e condizioni» l'UFU può stabilire disposizioni aggiuntive che vanno imperativamente rispettate nella realizzazione del progetto.

Modifiche del progetto

L'esecuzione del progetto deve corrispondere al piano sottoposto all'UFU. In caso di ritardi, modifiche retroattive o adeguamenti a breve termine occorre informare senza indugio l'UFU e chiedere il suo consenso (art. 27 LSu).

Nessun aiuto finanziario per attività politiche

Gli aiuti finanziari non possono essere utilizzati per sostenere attività finalizzate a influenzare i processi politici o i responsabili delle decisioni a livello politico (direttive² pag. 15).

Comunicazione professionale e protezione dei dati

L'ente promotore assicura una comunicazione professionale in ogni circostanza. Tale comunicazione dev'essere caratterizzata da obiettività, cordialità, rispetto e da un atteggiamento distensivo in situazioni conflittuali. Garantisce inoltre il rispetto delle disposizioni in materia di diritto della protezione dei dati nel proprio ambito di attività.

Menzione degli aiuti finanziari

In tutte le pubblicazioni e in tutti i prodotti del progetto occorre menzionare il sostegno ricevuto attraverso aiuti finanziari. Ciò può avvenire mediante un riferimento testuale o mediante un logo. Le istruzioni da seguire figurano sul sito dell'UFU all'indirizzo: <https://www.ebg.admin.ch/ebg/it/home/ser-vizi/aiuti-finanziari/downloads.html>.

Informazione pubblica

L'UFU informa il pubblico sulla concessione degli aiuti finanziari. Nell'ambito del suo lavoro di informazione e relazioni pubbliche, può rendere accessibili alle cerchie interessate dati significativi sul progetto, ad esempio attraverso il repertorio dei progetti online.

¹ Legge federale sugli aiuti finanziari e le indennità, LSu, **RS 616.1**

² Prevenzione e lotta alla violenza nei confronti delle donne e alla violenza domestica. Direttive per la concessione di aiuti finanziari

Acquisti

Conformemente al Concordato intercantonale sugli appalti pubblici, chi beneficia di aiuti finanziari sottostà al diritto cantonale in materia di appalti pubblici se acquista prodotti e servizi sussidiati per più del 50 per cento dei costi complessivi (art. 8 cpv. 2 lett. b CIAP)³.

Rapporti intermedi e rapporto finale

L'ente promotore fornisce all'UFU, entro i termini stabiliti e spontaneamente, brevi rapporti intermedi e il rapporto finale. I modelli da utilizzare a tale scopo sono disponibili sul sito Internet dell'UFU:

<https://www.ebg.admin.ch/ebg/it/home/servizi/aiuti-finanziari/downloads.html>. Il rapporto finale deve essere consegnato entro tre mesi dalla conclusione del progetto.

Conteggio finale

Il conteggio finale dev'essere presentato spontaneamente all'UFU unitamente al rapporto finale. La quota finale pari almeno al 20 per cento del sussidio accordato viene trattenuta e versata unicamente dopo l'approvazione del conteggio finale e del rapporto finale (art. 23 cpv. 2 LSU).

Realizzazione lacunosa del progetto

Se la realizzazione di un progetto è lacunosa o non soddisfa alcune condizioni poste, l'UFU può trattenere il pagamento del sussidio. Se, nonostante una diffida, la realizzazione del progetto rimane lacunosa, l'UFU può ridurre il sussidio oppure esigerne la restituzione (art. 28 cpv. 2 LSU).

Riserva delle disponibilità finanziarie

La concessione degli aiuti finanziari sottostà alla seguente riserva: il Parlamento e il Consiglio federale possono adeguare o sopprimere in ogni momento i crediti annuali degli aiuti finanziari per misure a favore della parità dei sessi. Questo può determinare l'adeguamento retroattivo dell'ammontare degli aiuti finanziari e dei versamenti.

Disposizioni penali

Si applicano le disposizioni penali previste dalla legge sui sussidi (art. 37 - 40 LSU).

Novembre 2021

³ RS 172.056.5